



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 08/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETA' E ORGANISMI SPORTIVI

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:30, in Bonarcado e nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta S P di Prima, nelle persone dei Sigg.

Pinna Francesco	SINDACO	P
Pippia Loredana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Mura Raimondo	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Pes Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sanna Mariangela	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Ortu Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sassu Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piras Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Malica Cristiano	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Sanna Antonella	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Madeddu Emanuela	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Piras Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Pes Sebastiano	CONSIGLIERE COMUNALE	A

risultano presenti n.7 e assenti n. 6

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marco Signore

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, il quale descrive il contenuto dello schema di Regolamento, soffermandosi in particolar modo su: Albo delle Associazioni Sportive; modalità e termini per la richiesta di contributi.

Prende la parola l'Assessore Sassu Michele, per proporre il seguente emendamento all'art. 5 del testo, prima di "Il 40 % verrà assegnato sulla base del numero di atleti ... ": "Il contributo massimo concedibile non potrà in ogni caso superare il 100 % delle spese rendicontate e giudicate ammissibili."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 " Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Articolo " I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

ATTESO che il principio di sussidiarietà orizzontale, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, trova un fondamento a livello costituzionale precisamente nell'articolo 118, comma 4 della Costituzione secondo cui "Stato, Regione, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

RILEVATO CHE è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale promuovendo chi sul territorio realizza iniziative, nell'interesse della collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della comunità;

CONSIDERATO che il Comune di Bonarcado riconosce all'attività motoria, alla pratica sportiva ed al tempo libero un importante ruolo di aggregazione sociale, di formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle devianze e tutela della salute per tutti i cittadini. Il sostegno dell'Amministrazione comunale può rendersi concreto attraverso il supporto organizzativo in occasione di manifestazioni sportive attraverso interventi alle strutture sportive o con contributi economici alle società ed Associazioni sportive;

PRESO ATTO:

- Dell'articolo 12 della Legge 241/1990 ai sensi del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, devono essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

RICHIAMATO l'articolo 26, 1° e 2° comma del decreto Legislativo 22/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati "ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni contributi e sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni contributi sussidi

ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/1990 di importo superiore a mille euro;

RICHIAMATO il piano triennale per la prevenzione e corruzione approvato con G.C. n. 4 del 22.01.2018;

CONSIDERATO CHE la prede finizione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento volto a garantire i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;

DATO ATTO CHE:

- l'amministrazione stanziava annualmente delle risorse in bilancio al fine di favorire la promozione e la diffusione dello sport, in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 17/1999;
- fino ad ora tali risorse sono state erogate in riferimento al regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato con deliberazione di C.C. n...45 del 29.12.2000;

RITENUTO pertanto necessario approvare un regolamento che disciplini in maniera puntuale i criteri per la concessione di contributi o benefici economici ad associazioni, soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione sportiva o di animazione del tempo libero finalizzata alla realizzazione in forma collettiva di attività di promozione dello sport;

VISTA la bozza di regolamento composta da n.7 articoli e ritenuto lo stesso in linea con gli obiettivi premessi;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del regolamento che si allega quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la legge 241/1990

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto:

- di approvare il regolamento comunale per la concessione di contributi a società ed organismi sportivi che si compone di n. 7 articoli allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07/03/2018

Il Responsabile
F.to Antonella Pinna

PARERE: parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 08/03/2018

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Francesca Piras

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Signore

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 12/03/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 12/03/2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Marco Signore

Copia conforme all'originale

Li, 12/03/2018



COMUNE DI BONARCADO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE A CARATTERE DILETTANTISTICO

Art.1
Finalità

Il comune, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie ed in coerenza con gli atti di programmazione generale, assegna annualmente dei contributi alle società sportive a carattere dilettantistico, in conformità agli indirizzi generali di cui alla L.R. n.36/1989 per la promozione e la diffusione dello sport.

Art.2
Ammissibilità

Possono presentare istanza al Comune di Bonarcado per la concessione di contributi società sportive a carattere dilettantistico, che operano senza finalità di lucro all'interno del territorio comunale che siano affiliate al CONI o ad altro ente di promozione sportiva da esso riconosciuto e che nell'anno precedente quello nel quale il contributo viene assegnato, abbiano svolto attività sportiva nel Comune di Bonarcado.

Le società sportive devono inoltre essere in possesso di atto costitutivo, statuto, regolarmente registrato, iscrizione all'albo Comunale delle società sportive di cui al successivo articolo 3 ed agli appositi registri regionali e/o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione);

Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche i comitati sportivi o gruppi spontanei e informali.

Art.3
Albo delle Associazioni Sportive

Al fine di rilevare la realtà delle società ed associazioni sportive operanti nel territorio comunale, è istituito, con l'approvazione del presente Regolamento, **l'Albo Comunale delle società e associazioni sportive**. L'albo è tenuto ed aggiornato dal servizio amministrativo al quale andranno anche indirizzate le istanze di iscrizione.

Le associazioni che intendono iscriversi all'albo devono essere legalmente costituite con un proprio statuto/ atto costitutivo regolarmente approvato ed avere sede legale nel territorio comunale.

L'albo è strutturato in:

Indice: Costituito di numero progressivo di iscrizione all'albo

Anagrafica: costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;

Classificazione: Costituita dall'indicazione della/o delle attività sportive praticate;

Tutte le società ed associazioni che intendono iscriversi all'albo comunale delle società sportive devono presentare all'ufficio protocollo dell'ente, domanda di iscrizione sull'apposito modulo allegando:

1. Copia dello statuto o dell'atto costitutivo della società in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
2. Certificato di affiliazione;
3. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione sportiva;

Si dovrà aver cura inoltre di indicare riferimenti e recapiti, in particolare una casella di posta certificata, per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Ente;

Le domande di iscrizione per il 2018, anno di istituzione dell'albo, devono pervenire al protocollo dell'Ente entro il 15 di aprile, per gli anni a seguire sarà possibile effettuare l'iscrizione all'albo in qualsiasi periodo dell'anno.

Per l'anno di prima istituzione dell'albo si procederà entro 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

La domanda di iscrizione all'albo può essere respinta con provvedimento motivato (es. irregolarità o incompletezza della documentazione presentata, mancata sottoscrizione della domanda).

L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni sportive è permanente, le associazioni iscritte sono tuttavia tenute a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, riguardanti la sede sociale, lo statuto e la rappresentanza legale, avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco. Le variazioni e le eventuali nuove iscrizioni verranno riportate sull'albo delle società sportive entro 15 giorni all'avvenuta comunicazione di variazione o iscrizione con l'aggiornamento dell'albo stesso.

La concessione di contributi comunali è subordinata all'iscrizione all'albo comunale delle società sportive.

Art.4

Modalità e termini per la richiesta di contributi

Preliminarmente alla concessione dei contributi l'Amministrazione Comunale emetterà un bando che verrà affisso all'albo pretorio e nei principali locali pubblici per un periodo non inferiore a 15 giorni, che riassume, in osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, i seguenti elementi:

- a) risorse disponibili;

- b) requisiti che devono possedere i richiedenti e termini temporali di riferimento dei requisiti;
- c) criteri di assegnazione;
- e) modalità e termine di scadenza di presentazione delle domande, in nessun caso potranno essere presi in considerazione documenti o domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato;
- f) tempi del procedimento;
- g) responsabile del procedimento.

Le associazioni sportive che intendono presentare istanza di contributo ai sensi del presente regolamento, devono far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Bonarcado entro e non oltre il termine che verrà fissato attraverso appositi bandi o avvisi, apposita richiesta che dovrà necessariamente essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione sportiva.

La domanda di contributo dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:

la denominazione della società e il nominativo del presidente o del rappresentante legale, che deve sottoscrivere la stessa;

- attestato rilasciato dal CONI o da ente di promozione sportiva da esso riconosciuto da cui risulti che la società è ad esso affiliata,
- c/c postale o IBAN bancario intestato personalmente al sodalizio e n. di codice fiscale dello stesso;
- iscrizione all'albo regionale della società.

Alla domanda devono essere allegati:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma dell'attività da svolgere;
- bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese e bilancio consultivo dell'anno solare precedente, con le fatture o documenti in regola con le norme fiscali (scontrini con dichiarazione della ditta fornitrice del materiale acquistato) che giustificano le spese sostenute, firmato dal presidente o dal responsabile legale,
- elenco nominativo dei tesserati, completo di dati anagrafici, rilasciato o vistato per conferma dall'ente a cui la società è affiliata che abbiano effettuato attività agonistica o partecipato a livello agonistico a campionati e competizioni provinciali, regionale e nazionali.

Art.5

Modalità di assegnazione delle risorse

La somma disponibile verrà assegnata come segue:

- Il 60% verrà assegnato sulla base della spesa sostenuta nell'ultimo anno, documentata attraverso presentazione di fatture o documenti fiscali. Non saranno prese in considerazione le spese che riguardino rinfreschi, pranzi, coppe e spese di rappresentanza. Le spese verranno riconosciute a ciascun soggetto con l'incidenza percentuale sul totale delle spese complessivamente sostenute come dalla seguente formula:

A + B + C +.....n = spese complessive sostenute da tutte le organizzazioni sportive

A
----- = % incidenza percentuale del soggetto A rispetto alle spese totali
(A + B + C +.....n)

B
----- = % incidenza percentuale del soggetto B rispetto alle spese totali
(A + B + C +.....n)

C
----- = % incidenza percentuale del soggetto C rispetto alle spese totali
(A + B + C +.....n)

S = importo totale contributo da corrispondere in percentuale a tutti i soggetti che hanno sostenuto spese

Ripartizione contributo in percentuali uguali:

Importo spettante ad A = S x % A =

Importo spettante ad B = S x % B =

Importo spettante ad C = S x % C =

Il contributo massimo concedibile non potrà in ogni caso superare il 100% delle spese rendicontate e giudicate ammissibili.

- Il 40% verrà assegnato sulla base del numero di atleti regolarmente tesserati al CONI o ad altro ente di promozione sportiva da esso riconosciuto e che abbiano partecipato in maniera agonistica a tornei o campionati svolti in

ambito provinciale, regionale e nazionale. La suddivisione del contributo in base agli atleti iscritti e da intendersi in tale modo:

40% del contributo totale diviso numero totale atleti, moltiplicato per il numero di atleti certificati da ogni soggetto richiedente.

Art.6
Norme Finali

L'amministrazione Comunale si riserva di verificare l'esattezza e la regolarità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni effettuate.

Art.7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività del presente atto e successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI BONARCADO.

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E AI COMITATI CHE ORGANIZZANO ATTIVITÀ' E MANIFESTAZIONI CULTURALI

Approvato con deliberazione c.c. , esecutiva ai sensi di legge.

Titolo I - Oggetto e finalità del regolamento

Art 1 Principi e finalità

I. Il Comune di Bonarcado, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene e valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della persona e per il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, naturali, fisiche, culturali e spirituali.

II. Definisce e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai soggetti e per le attività indicate nel comma I, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2

Quadro degli interventi

I. Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

II. Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento anche le società di cui all'art. 2247 del Codice Civile per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.

Art. 3 Forme di intervento

L'Amministrazione comunale è autorizzata ad intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante:

a) la concessione di contributi finanziari in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità pubbliche o interessi generali;

b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente. In tal caso il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente concesso;

Titolo II - Concessione di contributi

Capo I » Disposizioni di carattere generale

Art. 4 Tipologie e condizioni

I. 1 contributi e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere concessi:

a) per attività di carattere continuativo (contributi annuali);

b) per singole iniziative od opere (contributi ad hoc).

II. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti e istituzioni cittadine di particolare rilievo e tradizioni, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, il Consiglio comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione (contributi nominativi).

III. I contributi nominativi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 16, se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle prescrizioni di cui al successivo articolo 22, se trattasi di contributi per iniziative periodiche.

IV. Il richiedente deve sempre attestare esplicitamente se per le attività o per le singole iniziative ha richiesto e percepito altri contributi o sovvenzioni e in quale misura.

Art. 5 Entità del contributo

I. La concessione del contributo considera solo le spese che fanno carico al richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

II. L'amministrazione ammette il contributo solo le spese che appaiono, a suo insindacabile giudizio, necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda, tenendo eventualmente conto anche di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti dal richiedente.

III. L'entità del contributo non può di norma superare l'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti.

IV. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi oltre il limite massimo dell'ottanta per cento di cui al comma precedente.

Art. 6 Verifica dei requisiti

I servizi comunali competenti devono istruire le varie domande verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla ammissibilità e congruità delle spese previste nonché alle altre condizioni di cui al IV comma dell'art. 4.

Art. 7 Criteri di concessione

I. La Giunta comunale delibera la concessione dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento, delle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal Consiglio comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio proponente osservando i seguenti criteri:

a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata;

b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;

c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;

d) compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;

II. Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta determina anche le modalità di erogazione del contributo e individua il servizio competente alla liquidazione dello stesso, che, di norma, dovrà essere lo stesso servizio proponente.

III. Della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediata comunicazione agli interessati, a cura del servizio cui è demandata la liquidazione.

Art. 8 Fase di erogazione

I. I servizi comunali competenti provvedono alla liquidazione dei contributi, che avviene con determinazione del Dirigente di settore, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla Giunta.

II. La fase o momento della erogazione non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi articoli 16 e 22.

Art. 9

Riduzione del contributo

Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Giunta, su proposta del responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa ai sensi del precedente articolo 5, o una concreta partecipazione di cui al IV comma dell'art. 4.

Art. 10 Revoca del contributo

I. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.

II. Parimenti, il contributo è revocato qualora:

- a) la rendicontazione di cui ai successivi articoli 16 e 22 non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, entro i termini stabiliti;
- b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

CAPO II - CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 11 Settori d'intervento

I. La Giunta comunale determina, con apposito provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, e sulla base delle indicazioni e direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica, i settori di intervento, per i quali è prevista la concessione di contributi annuali alle associazioni e agli enti cittadini per l'attività di carattere continuativo da essi realizzata nell'anno solare cui si riferisce il bilancio di previsione.

II. La Giunta, con il medesimo provvedimento, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Art. 12 Soggetti ammessi

I. I contributi annuali possono essere concessi a favore di enti pubblici, associazioni o comitati regolarmente costituiti e che svolgano attività durante l'intero anno.

II. I soggetti beneficiari di contributi ad hoc per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

Art. 13 Domande

I. Le domande di contributo annuale devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, corredata di rendiconto completo delle entrate e delle spese, nonché la dichiarazione di cui al IV comma dell'art. 4.

II. Il rendiconto di cui al comma precedente, da allegare alla domanda di contributo, deve essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata da regolari pezze giustificative.

Art. 14 Procedimento

Sulle richieste di contributo annuale la Giunta comunale si pronuncerà, adottando i necessari provvedimenti, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 15

Rendicontazione ed erogazione

L'erogazione dei contributi annuali è disposta in una o più soluzioni, con le modalità che la Giunta riterrà opportune a seconda della tipologia della Manifestazione o attività culturale e dell'entità del contributo.

CAPO III - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE OPERAZIONI ED OPERE

Art. 16

Soggetti ed iniziative ammessi

I. 1 contributi ad hoc possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche ed in genere di terzi, di iniziative od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.

II. L'iniziativa od opera può essere svolta affiancando analoghi interventi del Comune per integrarli o completarli, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.

III. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od opere comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.

Art. 17 Domande

I. Le domande di contributo ad hoc per singole iniziative od opere possono essere presentate a preventivo, almeno due mesi prima dell'effettuazione dell'iniziativa.

II. La Giunta comunale può stabilire, a suo discrezionale e motivato giudizio, di accogliere anche domande di contributo presentate a consuntivo, purché entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa.

III. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'iniziativa od opera oggetto della domanda, corredata di dettagliato bilancio preventivo e dall'indicazione del codice fiscale dell'ente o del rappresentante legale.

Art. 18 Procedimento

Sulle richieste di contributo ad hoc la Giunta comunale si pronuncerà entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 19 Pubblicità

I. E' fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse una apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

II. E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'amministrazione.

Art. 20

Rendicontazione ed erogazione

L'erogazione dei contributi ad hoc è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 9, previa presentazione di rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata da regolari pezze giustificative.

Art. 21 Acconti

La Giunta, con la deliberazione di concessione del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione di uno o più acconti, per un importo complessivo di norma non superiore all'ottanta per cento del contributo concesso.

Titolo III - Concessione di beni

Art. 22 Destinatari

L'Amministrazione comunale può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa previa corresponsione di un eventuale canone determinato dalla Giunta.

Art. 23 Procedimento

I. Entro la data che la Giunta determinerà annualmente gli enti interessati devono presentare domanda al Comune per le attività da svolgersi nell'anno successivo. Nell'eventualità in cui non venga modificata, si riterrà valida la data fissata nell'anno precedente.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui agli articoli 7 e 14.

II. La Giunta assegna gli immobili osservando i criteri di cui al precedente articolo 8.

Art. 24 Convenzione

La concessione in comodato deve essere regolata da apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, ivi compreso l'eventuale corrispettivo, e non può avere durata superiore ad un anno, salvo rinnovo tacito per uguali periodi, previa verifica da parte del servizio comunale competente del permanere delle condizioni che l'hanno determinata e del rispetto delle clausole della convenzione.

Titolo IV - Concessione di benefici

Art. 25 Servizi

- I. Il Comune può intervenire e provvedere dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore riuscita di iniziative di particolare interesse pubblico.
- II. La concessione dei benefici di cui al precedente comma viene accordata con determinazione del Sindaco o dell'assessore competente, qualora sia possibile provvedere in economia, con mezzi propri dell'amministrazione.
- III. I benefici vengono accordati con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture e appalti, allorché l'amministrazione intenda provvedere mediante affidamento a terzi.
- IV. L'associazione o ente beneficiario di cui al comma III è tenuto a presentare, al termine dell'iniziativa, il rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da regolari pezze giustificative.
- V. Il costo - calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale - per la fornitura di prestazioni e servizi, anche se effettuati in economia, va a diminuire il contributo eventualmente concesso dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative o attività proposte da Associazioni o Enti.

Art. 26 Concessioni diverse

- I. La concessione in uso occasionale e momentanea di sedi, impianti, suolo pubblico, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati con determinazione del Sindaco o dell'assessore competente, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti.
- II. Nel caso di concessione in uso di sedi, sale, etc, o di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, gli immobili ed i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.
- III. E' facoltà della Giunta comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma precedente.
- IV. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 27 Patrocinio

- I. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti viene accordato con determinazione della Giunta comunale, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.
- II. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari od agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- III. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 28 Responsabilità

- I. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 3 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.
- II. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.
- III. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 Esclusioni

- I. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
 - a)** per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
 - b)** per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c)** per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
 - d)** in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
- II. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.